



Comune di Barletta

Settore Servizi Generali e Istituzionali e
Servizio Sistemi, Reti e Infrastrutture Tecnologiche

***Regolamento per la Toponomastica e la
Numerazione Civica***

Delibera di Commissario Straordinario n° 124 del 10 maggio 2006

Indice

Titolo I	Toponomastica.....	3
	Art. 1 Assegnazione della toponomastica.....	3
	Art. 2 Apposizione delle targhe onomastiche.....	3
	Art. 3 Strumenti informatici.....	4
	Art. 4 Comunicazioni.....	4
Titolo II	Numerazione Civica.....	5
	Art. 5 Attribuzione della numerazione civica.....	5
	Art. 6 Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica.....	5
	Art. 7 Regole per l'attribuzione della numerazione civica....	6
Titolo III	Disposizioni finali.....	7
	Art. 8 Obblighi del richiedente.....	7
	Art. 9 Obblighi del Comune	7

Titolo 1 – TOPONOMASTICA

Art. 1

Assegnazione della Toponomastica

1. E' compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
2. L'onomastica stradale, nel limite del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
3. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
4. E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate.
5. L'Ufficio Toponomastica garantisce i collegamenti tra gli organi comunali, l'apposita Commissione, se istituita, e gli uffici comunali. Ogni settore comunale che predisponga dei provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, sono tenuti ad acquisire, nella fase di istruttoria dell'atto, l'attestazione dell'Ufficio Toponomastica circa l'avvenuta attribuzione dell'onomastica dell'area di circolazione e della numerazione civica degli accessi.

In particolare, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica:

- Gli atti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale e sue varianti;
- Piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni e aree di circolazione ed eventuali successive modificazioni;
- Nuove lottizzazioni in e loro varianti approvate;
- Nuove licenze edilizie.

Gli Uffici comunali competenti al rilascio di concessioni e licenze edilizie sono tenuti a verificare che al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori sia stato attribuito dall'Ufficio Toponomastica la denominazione dell'area di circolazione e la numerazione civica, esterna ed interna, degli accessi.

6. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, e se istituita, sentita la Commissione Toponomastica.

Art. 2

Apposizione delle Targhe Onomastiche

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Traffico, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe onomastiche, indicanti il nome di strade, vie, piazze, viali, vicinali, contrade, e di qualsiasi altra tipologia viaria, oltre che rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada,

- dovranno riportare:
 - Stemma della Città a colori posizionato a sinistra della targa;
 - cognome e nome trascritti per intero;
 - qualificazione della persona a cui la strada è intitolata;
 - anno di nascita e anno di morte, ovvero, se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest'ultimo;
 - In caso di variazione di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

- Nel centro storico della Città, così come risulta delimitata nell'allegato "A", le targhe viarie devono essere posizionate a muro o su apposite paline armonizzate con lo stile dei lampioni, lasciando inalterata la posizione originaria, e devono essere in pietra di Trani di dimensioni cm. 60 x cm. 40 di h, e fissate con n°4 borchie in bronzo.
- Nel caso occorra sostituire targhe viarie a muro preesistenti o mancanti, l'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla sostituzione e ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione al proprietario del fabbricato.

Art. 3 Strumenti Informatici

1. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere registrate nella cartografia comunale digitale, prima della loro definitiva denominazione.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.
3. La cartografia comunale digitale ufficiale sarà disponibile in formato elettronico e stampabile, l'Ufficio Tecnico notifica ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, sul SIT del Comune e verrà aggiornata delle informazioni sorgenti inerenti solo la cartografia.

Art. 4 Comunicazioni

1. L'Ufficio Toponomastico notifica ai servizi interni dell'Ente e agli enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione.

Titolo II – NUMERAZIONE CIVICA

Art. 5

Attribuzione della numerazione civica

1. L'Ufficio Toponomastica approva e aggiorna la numerazione civica delle aree di circolazione;
2. Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione;
3. All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1).
4. Il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero.
5. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi;
6. Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere all'Ufficio Toponomastica, con apposita domanda, l'attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi;
7. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso;

Art. 6

Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. Il proprietario, costruttore, titolare del permesso di costruire, amministratore pro – tempore chiede all'Ufficio Toponomastica i numeri civici esterni e interni secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30/05/1989 n°223 all'atto della comunicazione della ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, o comunque prima che il fabbricato stesso venga occupato e registrato al catasto;
2. Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta di attribuzione di numeri civici, allegata al presente Regolamento, l'opportuna planimetria, con indicazione grafica, degli accessi esterni ed interni da numerare ed elencate le relative unità immobiliari e la loro destinazione d'uso;

Art. 7

Regole per l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna

1. La numerazione civica esterna è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:
 - a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera di Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
 - b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,20 dal suolo, salvo particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili;
 - d) La numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione dell'immobile.

2. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - **Nelle aree di circolazione del centro storico (Allegato A):** Mattonella in ceramica di forma quadrata cm. 15 x 15, con fondo bianco, con cornice di colore nero, e numeri neri;
 - **Nelle aree di circolazione del centro abitato:** Targhetta di forma rettangolare cm. 15 x 10 di h., con fondo bianco, con cornice di colore blu, e numeri neri adesivi (come da C.d.S.);

3. La numerazione civica interna delle singole unità immobiliari deve seguire i seguenti criteri:
 - a) essere autonoma per ogni singola scala e numerata con lettera, seguendo il criterio dell'attribuzione di un numero progressivo procedendo dal basso verso l'alto e, per ogni pianerottolo, partendo dallo sbarco della scala di accesso;
 - b) Negli immobili in cui ai piani interrati sussistono unità immobiliari autonome la numerazione parte da sinistra verso destra dall'accesso principale;
 - c) La numerazione dei fabbricati interna ad un cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l'attribuzione di una lettera progressiva da sinistra a destra per ogni accesso autonomo;
 - d) Le cantine, catastalmente collegate all'alloggio ed allo stesso pertinenziali, vanno numerate come tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili.

4. Il numero civico interno delle singole unità immobiliari deve essere contraddistinto da numeri arabi.

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Obblighi del richiedente

1. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile;
Annualmente il Comune stabilisce il costo unitario delle targhette e dell'eventuale posa in opera qualora il cittadino non può provvedere direttamente all'apposizione della numerazione civica, previa richiesta e versamento della relativa spesa;
Il Comune può apporre i numeri civici a qualsiasi tipo di accesso, se il proprietario non provvede direttamente, addebitandogli la relativa spesa;
2. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati sui cui muri sono state apposte le targhe onomastiche e della numerazione civica di averne massima cura.
3. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia onomastiche che di numerazione civica, è punito con un ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.
4. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione civica esterna ed interna;
6. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile, al quale si deve ottemperare al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori (comma 2, dell'art. 43 del D.P.R. n°223/89).
7. E' vietato apporre qualsiasi numero civico innanzi agli accessi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica;

Art. 9

Obblighi del Comune

1. Il comune deve costantemente aggiornare l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.